

TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ



PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq, qui di seguito denominati "le Parti",

consapevoli dei profondi legami storici che legano i loro popoli e dell'esistenza di un ricco patrimonio storico e culturale comune che ha lasciato tracce fondamentali nella storia dei due Paesi e nella cultura universale,

sensibili alla grande stima che contraddistingue da sempre i rapporti fra i cittadini dei due Paesi ed all'importanza di approfondire continuamente il grado di conoscenza reciproca, i rapporti di amicizia, i contatti umani ed i legami di ogni tipo fra italiani e iracheni,

animati dalla comune volontà di far progredire ulteriormente i loro rapporti politici bilaterali e determinati ad avviare una nuova fase di intesa, cooperazione e solidarietà compatibile con le aspirazioni delle generazioni future attraverso l'istituzione di un contesto globale e permanente di libertà, giustizia, pace, stabilità, sicurezza e prosperità nella regione del Medio Oriente,

convinti dell'importanza dei processi politici e delle dinamiche economiche e sociali che si sviluppano nella regione allo scopo di consolidare il ruolo che spetta a tale regione sulla scena internazionale,

ribadendo la loro ferma adesione ai principi generali del Diritto Internazionale ed agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite in quanto elementi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

tenuto conto dei trattati, accordi e altri strumenti in vigore tra i due Stati,

ricordando l'importante contributo dell'Italia a favore dell'Iraq in tutti i principali settori della vita sociale per la stabilizzazione e la ricostruzione,

proclamando la loro volontà di rafforzare rapporti di amicizia e cooperazione globale ed esprimendo l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro adeguato per

sviluppare nuovi settori di cooperazione e comprensione, sulla base del reciproco interesse e per il benessere dei due popoli,

hanno convenuto quanto segue:

PRINCIPI GENERALI

Rispetto della legalità internazionale

Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralità delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, e riaffermando la loro piena adesione ai principi sanciti dalla Carta di San Francisco e alle Convenzioni cui aderiscono in tale ambito, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati o altri accordi da esse ratificati, conformemente al Diritto Internazionale.

Uguaglianza sovrana

Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.

Non ingerenza negli affari interni

Ciascuna delle Parti si astiene da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta, individuale o collettiva negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti si astiene, di conseguenza ed in qualunque circostanza, da qualunque atto di coercizione militare, politica, economica o di altra natura, finalizzato a subordinare al proprio interesse l'esercizio dei diritti inerenti alla sovranità dell'altra Parte.

Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza

Nei loro rapporti reciproci, ciascuna delle Parti si impegna a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza diretta o indiretta contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte, o a qualunque altra forma incompatibile con gli obiettivi delle Nazioni Unite. Nessuna considerazione potrà essere addotta per giustificare tale ricorso.

Soluzione pacifica delle controversie

In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti comporranno in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere fra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.

Cooperazione per la crescita socio-economica

Le Parti si adopereranno per sviluppare al massimo le loro rispettive potenzialità allo scopo di raggiungere un livello di cooperazione efficace, equo ed equilibrato. A tal fine, le Parti collaboreranno, anche attraverso la messa a disposizione di esperti italiani presso Amministrazioni civili e militari della Repubblica dell'Iraq o nell'ambito di apposite Unità di sostegno, per ridurre il divario di sviluppo che le separa, adoperando in maniera solidale tutti gli strumenti di cooperazione disponibili e traendo il massimo profitto dalle complementarità esistenti tra le rispettive economie.

Rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali

Le Parti rispetteranno i diritti umani e le libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di pensiero, coscienza, religione e culto, senza effettuare discriminazioni in base alla razza, al sesso, alla lingua o alla religione.

A tal fine, le Parti dovranno promuovere l'esercizio effettivo dei diritti e delle libertà civili, politiche, economiche, sociali e culturali che rientrano nella sfera della dignità degli individui e che sono essenziali ad una crescita libera e armonica.

Di conseguenza, le Parti agiranno conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Esse adempiranno altresì agli obblighi stabiliti dagli accordi e dalle dichiarazioni internazionali ad esse collegati compresi, fra l'altro, i Patti Internazionali dei Diritti dell'Uomo.

Dialogo e comprensione fra culture e civiltà

Le Parti adotteranno tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro millenari legami storici e umani. Si baseranno sui principi della tolleranza, della coesistenza pacifica e del rispetto reciproco, sulla valorizzazione e sull'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale, nel contesto bilaterale e regionale. In tale contesto, si adopereranno per raggiungere una migliore conoscenza reciproca e sviluppare una migliore comprensione fra i loro cittadini e fra le varie componenti delle rispettive società civili.

Le Parti si dichiarano decise a far rispettare ed applicare tali principi in uno spirito di fiducia reciproca per sviluppare al meglio i loro rapporti di cooperazione e sfruttare il dinamismo e la creatività delle loro società, nella ricerca di nuovi obiettivi comuni di cooperazione reciprocamente vantaggiosi.

CAPITOLO I

RAPPORTI POLITICI BILATERALI

Articolo I

Le Parti, desiderose di rinsaldare i legami che le uniscono, si propongono di istituire un quadro bilaterale di contatti politici adeguato al livello di cooperazione e

concertazione a cui esse aspirano. A tal fine, decidono di istituzionalizzare quanto segue:

- 1) riunione annuale ad Alto Livello, tra i Capi di Governo dei due Paesi, da tenersi alternativamente in Italia e in Iraq. Verranno organizzati incontri tra i Ministri ed i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato per preparare in modo adeguato la suddetta riunione;
 - 2) riunione semestrale, da tenersi alternativamente in Italia e in Iraq, dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi;
 - 3) consultazioni regolari fra i Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, e - ogni qualvolta ciò sia necessario - riunioni degli Alti Funzionari dei due Paesi.
- Verranno altresì incoraggiati i contatti ed il dialogo fra i Parlamenti, le organizzazioni professionali, i rappresentanti dei movimenti associativi, del settore privato e delle istituzioni universitarie, culturali, scientifiche e tecnologiche dell'Italia e dell'Iraq.

CAPITOLO II

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

Cooperazione economica e finanziaria

Articolo 2

I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica dell'Iraq, conformemente alle convenzioni ed agli strumenti sottoscritti dai due Paesi, imprimeranno un nuovo slancio alla cooperazione economica e finanziaria allo scopo di favorire il dinamismo e la modernizzazione dell'economia irachena.

Articolo 3

Le Parti svilupperanno ed incoraggeranno i rapporti tra gli operatori dei due Paesi nei settori produttivi e dei servizi, nonché la realizzazione di progetti di investimento e la creazione di società miste.

A tal fine, le Parti stabiliscono altresì di elaborare ed attuare dei Piani di Azione congiunti, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese.

Articolo 4

Le Parti attribuiranno particolare attenzione allo sviluppo dei progetti di infrastrutture di interesse comune, in particolare nei settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici.

Cooperazione nel campo della sicurezza

Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione fra le rispettive Forze Armate e di Polizia, sia a livello bilaterale, che nei contesti multilaterali, concentrandosi con particolare attenzione sugli scambi di personale, la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, e sull'addestramento e lo svolgimento di esercitazioni congiunte.

Le Parti promuoveranno altresì la cooperazione industriale nel settore della sicurezza.

Cooperazione per la crescita socio-economica

Articolo 6

Le Parti, consapevoli della necessità di incoraggiare tale cooperazione, sia a livello bilaterale, che multilaterale, con il fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle rispettive popolazioni, con una particolare attenzione alle donne, alla prima infanzia, ai giovani ed alle fasce più deboli, definiranno programmi e progetti specifici nei diversi settori.

In tale contesto, le Parti attribuiranno una particolare attenzione ai seguenti settori: risorse umane, ambiente, infrastrutture, energia, sanità, servizi, agricoltura, industria.

turismo, artigianato, acque, institution building, lotta alla povertà e tecnologie avanzate.

Le due Parti incoraggeranno altresì azioni di cooperazione triangolare.

Esse si impegneranno ad includere, nei vari settori della collaborazione, lo scambio di informazioni economiche, scientifiche e tecniche, nonché lo scambio di esperienze di professionisti, la formazione di risorse umane ed il trasferimento di tecnologie. A tal fine, verrà favorita la messa a disposizione di esperti per specifici settori di comune interesse.

Le Parti riconoscono la crescente importanza della cooperazione decentrata in quanto forma di partecipazione delle rispettive società civili allo sforzo volto a migliorare lo sviluppo dei diversi settori, in particolare quelli più svantaggiati. A tal fine, Esse si impegneranno ad incoraggiare l'attuazione di progetti di crescita economico-sociale, culturale e di sviluppo da parte delle Organizzazioni Non Governative dei due Paesi.

Cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico

Articolo 7

Le Parti, consapevoli dell'importanza del patrimonio storico e culturale comune, promuoveranno la cooperazione nei settori culturale, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'insegnamento, delle scienze e delle tecnologie, attraverso lo scambio di studenti, professori, formatori e ricercatori universitari, artisti, nonché attraverso l'attuazione di progetti congiunti di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e lo scambio di documentazione culturale, scientifica e pedagogica.

Verranno altresì sviluppati i rapporti fra le Università e le Istituzioni ed Accademie culturali altamente qualificate, la concessione di borse di studio e di ricerca, nonché la realizzazione di attività congiunte nel settore culturale (materiale ed immateriale) e sportivo.

Le Parti, riconoscendo l'importanza della diversità delle espressioni culturali per uno sviluppo sostenibile in un contesto di democrazia, di giustizia sociale e di rispetto reciproco, stabiliscono di incoraggiare il dialogo interculturale ed interreligioso.

Esse stabiliscono, altresì, di estendere la cooperazione a nuovi settori di interesse comune, quali le industrie culturali ed il turismo culturale.

Articolo 8

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua italiana in Iraq e araba in Italia, nonché la creazione e la gestione di Centri culturali nei rispettivi territori.

Articolo 9

Le Parti intensificheranno la collaborazione esistente nel settore media-audiovisivo, per quanto riguarda sia le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, sia le reti private e promuoveranno scambi culturali-formativi per le vari figure professionali del settore. Verrà attribuita una particolare attenzione alla cinematografia, alle grandi reti informatiche e ciberspaziali, ai programmi didattici, culturali ed artistici ed alle trasmissioni di eventi culturali e sportivi.

Cooperazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale

Articolo 10

Le Parti, consapevoli della rilevanza dei rispettivi patrimoni culturali e della loro importanza primaria nella storia delle civiltà mondiali, promuoveranno ed incoraggeranno iniziative comuni di tutela e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali, con particolare riguardo a:

- a) potenziamento e riorganizzazione del Sistema Nazionale Iracheno per la tutela del Patrimonio;
- b) creazione del Sistema Nazionale Iracheno per il Catalogo dei Beni culturali materiali e immateriali
- c) potenziamento della rete nazionale dei laboratori per il restauro dei Beni;

- d) progettazione e realizzazione di piani di gestione di musei, aree archeologiche ed altre aree di particolare rilevanza storico-culturale, archivi, biblioteche, strutture teatrali, cinematografiche e musicali;
- e) progettazione e realizzazione di progetti di restauro archeologico, architettonico, artistico e storico;
- f) promozione di manifestazione ed eventi nel campo del teatro, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale.

A tal fine le Parti promuoveranno adeguati piani di formazione tecnico-professionale e di gestione e amministrazione; favoriranno scambi reciproci di informazioni, esperienze ed esperti; utilizzeranno le tecnologie innovative più avanzate; promuoveranno momenti congiunti di ricerca, di studio e di divulgazione dei risultati scientifici conseguiti.

Cooperazione nel settore medico-sanitario

Articolo 11

Le Parti, consapevoli del fondamentale ruolo sociale ricoperto dai rispettivi sistemi sanitari e nella volontà comune di contribuire al continuo miglioramento dell'accesso di tutti i cittadini ai servizi di diagnosi e cura su principi di universalità, uguaglianza equità ed appropriatezza, si impegnano a collaborare attivamente per la ricostruzione e lo sviluppo del sistema sanitario iracheno, in un quadro di cooperazione in campo clinico-scientifico, tecnologico, organizzativo e di ricerca, con particolare attenzione ai soggetti più deboli ed alla prima infanzia.

In tale contesto, le Parti attribuiranno priorità agli interventi di riadeguamento e potenziamento della rete di ospedali generali, di quelli ad alta specialità e dell'offerta diffusa sul territorio di servizi sanitari di base, attraverso azioni cooperative nei seguenti campi:

- a) pianificazione e programmazione sanitaria, sulla base di ricerche e valutazioni epidemiologiche e di incontro tra la domanda e l'offerta di servizi;
- b) potenziamento delle strutture, delle infrastrutture e dell'organizzazione dei sistemi e delle reti sanitarie;
- c) miglioramento della direzione, dell'amministrazione e del controllo di gestione di detti sistemi e reti.

A tale fine verrà favorito l'intercambio delle professionalità specifiche, sia attraverso interventi di formazione, addestramento e trasferimento di competenze, sia attraverso l'interconnessione permanente, tecnologica ed organizzativa, tra reti ospedaliere dei due Paesi con soluzioni di tele-medicina, sia per la ricerca degli strumenti finanziari necessari alla realizzazione degli investimenti programmati.

Cooperazione Consolare

Art. 12

Le Parti decidono di rafforzare le loro relazioni consolari al fine di facilitare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

Cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo

Art. 13

Le Parti decidono di:

- a. promuovere e rafforzare la cooperazione in materia civile, commerciale e penale tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e tra le amministrazioni pubbliche in campo amministrativo;
- b. collaborare, anche attraverso lo scambio di esperti, nel contrasto internazionale alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e alla tratta di esseri umani in ogni sua forma.

Commissione Mista di Cooperazione ad Alto Livello

Articolo 14

Al fine di facilitare l'esecuzione del presente Trattato è costituita tra le Parti una Commissione Mista di Cooperazione ad Alto Livello, co-presieduta dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Tale Commissione è composta da rappresentanti ed esperti dei due Paesi. La sua composizione sarà concordata in funzione delle specifiche esigenze degli ambiti di sviluppo della cooperazione.

La Commissione si riunirà alternativamente a Roma e a Baghdad almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che verrà richiesto da uno dei due Paesi.

Essa discuterà mezzi e possibilità per lo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi e presenterà proposte per tutto ciò che concerne l'esecuzione del presente Trattato.

In particolare, compito della Commissione è di procedere a:

- a) identificare i settori di reciproco interesse nei quali si possono realizzare forme di cooperazione fra i due Paesi;
- b) identificare i progetti e le iniziative in fase di studio e di attuazione che possono essere realizzati nel quadro del presente Trattato;
- c) presentare proposte per ampliare per la cooperazione fra i due Paesi e facilitare l'esecuzione del presente Trattato;

Ciascuna delle due Parti costituirà presso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri un Segretariato esecutivo per coordinare i lavori della Commissione Mista, per assicurare lo scambio di informazioni relative all'esecuzione del presente Trattato, sulla base delle direttive dei due co-Presidenti della Commissione e per assicurare i seguiti delle decisioni della Commissione.

Cooperazione finanziaria

Articolo 15

Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a facilitare la disponibilità di strumenti creditizi ed assicurativi per mettere in grado gli enti e le imprese e le

società italiane di eseguire progetti di sviluppo in Iraq su cui si accorderanno le due Parti.

Il Governo della Repubblica dell'Iraq si adopererà perché siano concessi a enti, imprese e società italiani, in virtù delle leggi e degli ordinamenti iracheni, le facilitazioni possibili per l'esecuzione dei progetti da concordarsi tra le due Parti.

Disposizioni applicative

Articolo 16

Per il conseguimento degli obiettivi e delle collaborazioni di cui al presente Trattato, così come individuati dalla Commissione Mista ad Alto Livello, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a rendere disponibile un importo fino a 400 milioni di Lira in crediti di aiuto entro il triennio dall'entrata in vigore del presente Trattato, rinnovabile per lo stesso periodo alle condizioni e nei limiti delle vigenti normative internazionali.

Disposizioni finali

Articolo 17

a) Le disposizioni del Presente Trattato non pregiudicano le attività di cooperazione attualmente in essere tra le Parti.

Al fine di facilitare l'esecuzione del presente Trattato le Parti possono stipulare specifici accordi.

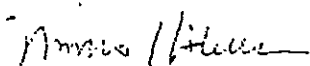
b) Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due note diplomatiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. Il presente Trattato rimarrà in vigore per una durata illimitata, a meno che una delle Parti dichiari la propria intenzione di denunciarlo.

Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell'altra Parte.

Il presente Trattato potrà essere modificato previo accordo delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Fatto a Roma il 23 gennaio 2007, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede, il testo inglese prevalendo in caso di divergenza di interpretazione.

Per la Repubblica Italiana
Il Ministro degli Affari Esteri



Per la Repubblica dell'Iraq
Il Ministro degli Affari Esteri

